



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo n. 297/1994;

VISTA la legge n.124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017;

VISTO il proprio provvedimento prot. 5308 del 25 agosto 2014, con il quale è stata disposta la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per il triennio scolastico 2014/2017, nonché i successivi decreti sia in autotutela che per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali successivamente intervenuti;

CONSIDERATO che in esecuzione del provvedimento giurisdizionale del TAR del Lazio sul ricorso R.G. 9583/2016, è stato disposto l'inserimento con "riserva T" nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Siracusa dell'Infanzia e scuola Primaria dei ricorrenti PATTAVINA Monica (21/08/82) e SCAMMACCA Luana (09/04/82);

VISTO il D.M. n. 374/2019 concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;

VISTA la Sentenza n. 232/2021 pubblicata in data 08/01/2021, con la quale il TAR del Lazio – Sezione Terza Bis –, in sede di merito, ha respinto il ricorso sopra citato;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1934 del 17.02.2021, con il quale è stata data esecuzione alla suddetta sentenza e disposto il depennamento dei ricorrenti Pattavina Monica e Scammacca Luana dalle graduatorie ad esaurimento provinciali della scuola dell'Infanzia e Primaria, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D.Lgs 104/2010 (cd. Codice del Processo Amministrativo) in base al quale "le sentenze di primo grado sono esecutive";

VISTO il Decreto del Consiglio di Stato (Sezione Sesta), n. 1192/2021 dell'8/03/2021, relativo al ricorso R.G. 1889/2021, che accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta, tra altri, anche dai ricorrenti Pattavina Monica e Scammacca Luana, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm. e, per l'effetto, sospende la sentenza 232/2021 impugnata nei limiti dell'interesse e della posizione dei ricorrenti in appello;



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa

VISTO il proprio decreto prot.n. 3254 del 24/03/2021 volto a dare esecuzione al succitato Decreto del Consiglio di Stato n. 1192/2021, pubblicato l'08.03.2021, riconoscendo, sia pure provvisoriamente, il diritto al reinserimento nelle relative graduatorie ai docenti Pattavina Monica e Scammacca Luana;

VISTA la **sentenza n. 5565/2021**, pubblicata il 27/07/2021 nella causa con R.G. 1411/2021 con cui il Consiglio di Stato – Sezione sesta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata,

DISPONE

per quanto esplicitato in premessa e in esecuzione della **sentenza n. 5565/2021**, pubblicata il 27/07/2021 nella causa con R.G. 1411/2021:

art.1 I docenti diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 signore Pattavina Monica e Scammacca Luana - già inseriti con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento di questa provincia - sono depennati dalle Graduatorie ad Esaurimento per le classi di concorso AAAA-EEEE, con effetto dalla data di inserimento.

Art. 2. I dirigenti scolastici, ai sensi dell'art 1 quinquies del D.L. n. 126/2019, e s.m.i., per effetto del presente provvedimento, trasformeranno il rapporto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con i docenti immessi in ruolo con riserva dalle GAE in contratto a tempo determinato con termine al 30 giugno 2021 sulla medesima sede di servizio, nonché procederanno a modificare i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti inseriti in GAE con riserva in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno 2021. Per coloro che, in quanto immessi in ruolo da concorso, sono già stati esclusi dalla predetta graduatoria ad esaurimento di questa provincia in applicazione dell'art.1, comma 4 quinquies della L. 167/2009, il quale dispone che "a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso", il presente depennamento non produrrà alcun effetto sui relativi contratti individuali di lavoro stipulati a tempo indeterminato.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa

Art. 3. I dirigenti delle Istituzioni scolastiche, ove i docenti interessati risultino attualmente inseriti con riserva nelle Graduatorie d'Istituto di I fascia, provvederanno al depennamento degli stessi dalle medesime graduatorie mantenendo o consentendo l'inserimento in seconda fascia.

Art. 4. L'Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie. Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

IL DIRIGENTE

Nicola Neri Serneri

Al personale interessato

Al Sito Web - SEDE

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia – LORO SEDI

Agli AA.TT. della Repubblica – LORO SEDI

Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDI